



## **MISURE DI TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (CD. WHISTLEBLOWER)**

### **Premessa**

La segnalazione di un illecito (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza, e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

L'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, rubricato *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, prevede che «*Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione*», precisando al contempo che «per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.[...] ».

Minimetrò S.p.A. è una società per azioni il cui capitale è detenuto nella misura del 70% dal Comune di Perugia: pertanto, trattandosi di società sottoposta a controllo pubblico, la Società rientra nell'ambito di applicazione della disciplina di tutela del dipendente sopra richiamata.

Per espressa previsione normativa, le prescrizioni in questione si estendono anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società. Sono pertanto ricomprese nel suddetto ambito di tutela le persone che operano al di fuori della relazione *datore di lavoro/dipendente*, quali:

- consulenti;
- appaltatori;
- tirocinanti/stagisti;
- volontari;
- lavoratori studenti;
- lavoratori temporanei;
- ex dipendenti.

## **L'oggetto della segnalazione**

L'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 richiama espressamente la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente «è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro», evocando in tal senso tanto circostanze apprese in virtù dell'ufficio rivestito, quanto notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

La nozione di illecito rilevante risulta declinata all'interno del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Società il quale richiama «tutte le condotte, anche prodromiche alla realizzazione di fattispecie penalmente rilevanti, nelle quali *“si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* (così PNA 2013, p. 13). Tale nozione è stata poi confermata nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l'aggiornamento al PNA 2013 dove si è fatto riferimento alla *“maladministration, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”*).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono illecito rilevante ai fini del presente atto di regolamentazione e organizzazione:

- tutte le condotte penalmente rilevanti richiamate dal PTPC (p. 10);
- la violazione del Modello Organizzativo 231/2001 adottato dalla Società;
- la violazione del Codice Etico o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- le condotte che arrecano un danno patrimoniale alla Società o all'amministrazione controllante;
- le condotte che arrecano un danno all'immagine della Società;



- le condotte di cattiva gestione delle risorse della Società o comunque tali da integrare una violazione dei principi di imparzialità e trasparenza nei rapporti interni o con i terzi (es.: assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, casi di nepotismo, ecc.).

### **Il contenuto della segnalazione**

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi oggettivi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

La segnalazione deve contenere:

- generalità del soggetto che la effettua, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti (se note);
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti oggetto della segnalazione (se noti);
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

### **Il destinatario, le modalità e la gestione della segnalazione**

**A)** Salve le previsioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito: *RPCT* o *il Responsabile*) è il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, in quanto deputato alla vigilanza sull'osservanza del Piano di Prevenzione della Corruzione (di seguito: *PTPC*) ed alla implementazione delle misure di prevenzione in esso contenute.

**B)** Per l'effettuazione della segnalazione è predisposto un apposito modello (disponibile in formato .doc, che andrà compilato, stampato e firmato), reperibile nel sito istituzionale della Società alla sezione *Società trasparente sottosezione Altri contenuti – Segnalazione di illeciti*.

Il segnalante può anche utilizzare una dichiarazione diversa dal modello predisposto, purché contenga le informazioni necessarie per procedere alla istruttoria.

Le segnalazioni possono essere presentate tramite posta elettronica, servizio postale o verbalmente.



Dati, documenti e segnalazioni saranno indirizzati ad una casella di posta elettronica dedicata, accessibile al solo RPCT e saranno oggetto di apposita protocollazione in un registro speciale riservato.

### **Segnalazione tramite posta elettronica**

In caso di utilizzo della posta elettronica, il segnalante deve scannerizzare il modulo compilato e firmato ed inviarlo dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o privata all'indirizzo di posta elettronica [resp.anticorruzione.minimetro@gmail.com](mailto:resp.anticorruzione.minimetro@gmail.com), appositamente attivato e accessibile unicamente dal RPCT.

### **Segnalazione tramite servizio postale**

In caso di utilizzo del servizio postale, il segnalante deve inviare il modulo in busta chiusa indirizzata al RPCT di Minimetro S.p.A. presso la sede della Società, con la dicitura SEGNALAZIONE RISERVATA/PERSONALE.

In tale caso, la busta dovrà essere recapitata direttamente al RPCT, senza poter essere in alcun modo aperta dagli uffici preposti alla ricezione della posta ordinaria.

### **Segnalazione verbale**

In tale caso, il segnalante dovrà sottoscrivere alla presenza del RPCT un verbale, redatto dal Responsabile, in cui verrà riportata e circostanziata la condotta illecita.

**C)** Se necessario il RPCT può chiedere chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

La procedura di verifica del contenuto dei fatti segnalati da parte del RPCT deve concludersi entro 30 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, fatta salva la necessità di ulteriori approfondimenti tali da procrastinare il predetto termine (in tal caso, il segnalante deve essere tempestivamente informato delle ragioni e della durata della proroga disposta).

Il Responsabile, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, lo stesso può inoltrare la segnalazione, sempre garantendo che l'identità del segnalante non venga rivelata, ai soggetti terzi competenti quali:

1. il Responsabile della area/struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori (laddove non vi siano ipotesi di reato);
2. l'Amministratore Unico nel caso la segnalazione riguardi un dirigente e/o un Responsabile di area/struttura (solo laddove non vi siano ipotesi di reato);



3. l'Amministratore Unico, per eventuali illeciti disciplinari;
4. l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel caso in cui la segnalazione riguardi l'Amministratore Unico;
5. l'Autorità giudiziaria ordinaria e quella contabile, per i profili di rispettiva competenza.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT, gli interessati possono inviare le stesse all'Amministratore Unico.

Il RPCT, con cadenza trimestrale, rende noto il numero di segnalazioni ricevute ed il loro stato di definizione con apposito documento pubblicato all'interno della sezione *Società trasparente* sottosezione *Altri contenuti – Segnalazione di illeciti*, sempre garantendo la riservatezza circa l'identità del segnalante.

## **La tutela del segnalante**

### **Regole generali**

L'identità del segnalante non può essere rivelata; la violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare.

A tale proposito si precisa che la tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante è garantita dal RPCT dal momento in cui lo stesso riceve la segnalazione.

Il segnalante deve essere protetto da ogni atto ritorsivo o discriminatorio che tragga origine dalla effettuazione della segnalazione (es.: licenziamento, trasferimento, demansionamento, riduzione dell'orario di lavoro, mancata promozione, perdita di status e benefici, ecc.).

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società nei confronti del segnalante sono comunque nulli.

La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita dal RPCT e da tutti i soggetti che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione: in particolare, nel caso di inoltramento della segnalazione a soggetti interni alla Società, il RPCT si obbliga a comunicare solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti interni alla Società informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile e all'ANAC, deve essere indicato che trattasi di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dall'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001.

### **Modalità operative ulteriori**



Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la Società, su impulso e sollecitazione del RPCT, adotta le opportune cautele al fine di:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo (come richiesto nel modulo);
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato. In particolare, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si fa presente che la denuncia è sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti, L. 241/1990.

Tali cautele devono trovare specifica applicazione in relazione alle caratteristiche del sistema informatico di cui la Società è dotata e si inseriscono nell'ambito dei presidi di sicurezza delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo predisposti dall'amministrazione nella gestione dei sistemi informativi.

Sempre al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni raccolte, la Società, su impulso e sollecitazione del RPCT, adotta idonee scelte relativamente a:

- modalità di conservazione dei dati (fisico, logico, ibrido);
- politiche di tutela della riservatezza attraverso strumenti informatici (disaccoppiamento dei dati del segnalante rispetto alle informazioni relative alla segnalazione, crittografia dei dati e dei documenti allegati);
- politiche di accesso ai dati;
- politiche di sicurezza;
- tempo di conservazione di dati e documenti.



### **I limiti alla tutela del segnalante**

Il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante non è garantito nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione effettuata ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Perugia, 28 aprile 2018